

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE  
IMPRESSE ARTIGIANE DEL VENETO  
- SETTORE ODONTOTECNICO -**

Il giorno 30 gennaio 2008, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera,

tra:

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Vendemiano Sartor, dal delegato della categoria odontotecnici alla contrattazione Claudio Miotto, con l'assistenza del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal presidente regionale di categoria Vannio Gambarotto, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin, della responsabile regionale di categoria Emanuela Barbiero e del Responsabile regionale Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

- la **FIM – CISL del Veneto**, rappresentata dal signor Gianni Castellan;
- la **UILM – UIL del Veneto**, rappresentata dal signor Carlo Biasin;

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Premessa:

Vista la stipula dell'accordo interconfederale che detta nuove regole per il funzionamento del sistema contrattuale dell'artigianato

Considerato che in base a tale accordo i contratti nazionali dovranno essere rinnovati per il periodo 2005 – 2008;

Visto inoltre che il ricordato accordo interconfederale prevede l'attuazione del secondo livello di contrattazione a metà della vigenza del contratto nazionale;

Considerato che, sulla base delle regole sopraccitate, il contratto regionale dovrà essere destinato a dettare regole a partire dal 1 gennaio 2007;

Tenendo conto che l'efficacia economica dell'integrativo del 08 novembre 2002 si conclude in data 31 gennaio 2008 e che è volontà delle parti consentire un sereno andamento delle trattative nazionali e regionali senza generare carenze nel trattamento dei dipendenti durante il periodo di negoziato

## **1) PROROGA DELL'EFFICACIA**

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 08 novembre 2002 per il settore odontotecnico artigiano fino a tutto il 31 agosto 2009, eccezion fatta delle clausole in tema di EET.

## 2) ISTITUZIONE DELL'EET

- Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà erogato a decorrere dal **1° settembre 2008 e sino al 31 agosto 2009**. Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità e si riferisce a voce salariale di incerta erogazione, già derivante dall'applicazione dell'art. 2 del D.L. n° 67/97 convertito in legge n° 135/97, collegata ad obiettivi produttivi ed organizzativi concordati tra le parti sociali stipulanti il presente contratto collettivo regionale di lavoro del settore odontotecnico artigiano, relativamente al periodo di riferimento **giugno 2007 / maggio 2008** e nelle misure mensili/orarie sottoindicate in Euro:

LIVELLI	EET (quota mensile) dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009	EET (quota oraria) dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009
<b>1° S</b>	<b>54,25</b>	<b>0,31358</b>
<b>1°</b>	<b>45,85</b>	<b>0,26503</b>
<b>2°</b>	<b>41,26</b>	<b>0,23850</b>
<b>3°</b>	<b>34,13</b>	<b>0,19728</b>
<b>4°</b>	<b>30,31</b>	<b>0,17520</b>
<b>5°</b>	<b>27,76</b>	<b>0,16046</b>
<b>6°</b>	<b>25,47</b>	<b>0,14723</b>
<b>Apprendisti</b> (70% sul 4° liv)	<b>21,22</b>	<b>0,12266</b>

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sottoelencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 10% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 10% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 60 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che nel periodo di riferimento:

- abbiano effettuato più di 150 ore medie di sospensione per lavoratore e le stesse al 31 dicembre abbiano meno dipendenti dell'anno precedente.

L'EET viene erogato ai dipendenti (ad eccezione dei lavoratori a domicilio), in forza nel settore odontotecnico artigiano nell'anno di riferimento, per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal **1° settembre 2008 al 31 agosto dell'anno successivo**, con le seguenti specifiche:

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto di inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

- agli apprendisti, assunti sulla base della legge n. 196/97, pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, come condizione di miglior favore, sarà riconosciuto l'EET nella misura del 70% di quanto spettante a tale titolo all'operaio di 4° livello a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del CCRL entro il 31.08.2009, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche a decorrere dal 1° settembre 2009 sino al 31 agosto 2010 con periodo di riferimento giugno 2008 / maggio 2009. L'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo TFR.

### **3) UNA TANTUM**

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e con anzianità aziendale di almeno **4** mesi verrà corrisposto un importo "una tantum" al lordo delle ritenute di legge di € **168,00=** da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a **24,00=** € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2008.

Agli apprendisti sarà attribuito un importo "una tantum" pari a € **118,00=** da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo di **16,85=** € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2008.

L'una tantum non sarà corrisposta ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € **24,00=** (ovvero € **16,85=** per gli apprendisti) per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° febbraio 2008 – 31 agosto 2008.

L'una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà nessuna ulteriore incidenza su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.–

Letto, confermato e sottoscritto.-

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

FIM CISL VENETO

CNA DEL VENETO

UILM UIL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO